

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

Circolare n. 28 del 14 novembre 2019

**OGGETTO: GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2019**

Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

A seguito dell'Informativa pubblicata sulla Circolare di novembre, è stata recentemente pubblicata la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 **che ha chiarito l'ambito soggettivo dei contribuenti e l'ambito oggettivo delle imposte per i quali è possibile rimodulare gli acconti dovuti utilizzando il metodo storico entro il 2 dicembre 2019 nella misura del 50% anziché del 60%.**

L'articolo 58, D.L. 124/2019 ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. La nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì solamente:

- a) i contribuenti che esercitano attività economiche, in forma di impresa o di lavoro autonomo, per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli Isa siano o meno applicati (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
- b) i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese che rientrano nel punto a).

La risoluzione n. 93/E/2019 ha chiarito l'ambito soggettivo dei contribuenti interessati dalla nuova disposizione, purché esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa. Vi rientrano anche:

- i contribuenti in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014;
- i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011;
- i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

- i contribuenti che ricadono in cause di esclusione dagli Isa diverse dalla 3.

Quanto all'ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che all'Irpef, all'Ires e all'Irap dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, anche:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie (Ivafe).

La risoluzione n. 93/E/2019 evidenzia, infine, che la quantificazione degli acconti dovuti per i contribuenti interessati secondo il metodo storico avverrà mediante il versamento già effettuato della prima rata di acconto nella misura del 40% e della seconda rata di acconto nella misura del 50%, (ovvero mediante l'unico versamento nella misura del 90% quando il primo acconto non era dovuto).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti  
Rag. Elio Montenero